

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

E SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 22/05/2014

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009, le modalità organizzative e le funzioni del servizio “Nucleo di valutazione e Controlli interni” svolto in forma associata fra i cinque comuni dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio, giusta deliberazione del C.D. n. 32 del 28.06.2005 e ss.mm.ii.
2. Il Nucleo di valutazione è l’organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento oltre a quelli attribuiti da nuove disposizioni legislative.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza sia rispetto agli organi di governo sia rispetto all’apparato amministrativo. Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 2

Composizione e requisiti

1. Il nucleo di valutazione è un organo monocratico, composto da un esperto esterno all’Unione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 6-quater del D.lgs. 165/2001, l’esperto esterno è scelto dal Presidente dell’Unione tra i soggetti che ne abbiano fatto istanza, prescindendo da apposita procedura comparativa. In caso di assenza di candidature, il componente verrà nominato, previo avviso pubblico.
3. Il componente del nucleo dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento in discipline economiche e/o giuridiche;
 - b. esperienza pluriennale posseduta in almeno uno dei seguenti ambiti: management, pianificazione, controllo, organizzazione, gestione del personale, valutazione del personale;
 - c. assenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico, di rapporti di parentela con i componenti gli organi del Comune ed il personale dipendente, di condanne penali e di procedimenti penali in corso, di provvedimenti di destituzione, di dispensa o di decadenza da impieghi presso amministrazioni pubbliche, di provvedimenti disciplinari irrogati od in corso di irrogazione da parte di Ordini professionali nel caso di iscrizione presso i medesimi;
 - d. assenza, negli ultimi tre anni, di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero assenza, negli ultimi tre anni, di rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni;
 - e. idonee conoscenze informatiche.
4. I requisiti di cui al comma precedenti sono comprovati da apposito curriculum vitae et studiorum.
5. Al Nucleo si applica il Codice di Comportamento integrativo dell’Unione.

Art. 3

Compenso e durata

1. Al componente del Nucleo di Valutazione verrà corrisposto un compenso annuo stabilito dal Presidente dell'Unione nella determinazione di nomina, sentito il Consiglio Direttivo, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, che viene impegnato nel bilancio dell'Ente con apposita determinazione dirigenziale.
2. Il compenso annuo complessivo potrà essere distinto in due voci: compenso per l'incarico e rimborso spese di viaggio.
3. L'incarico avrà durata annuale, rinnovabile, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca o cessazione anticipata. Il componente dell' NdV è revocabile solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti costituenti grave inadempimento agli obblighi di correttezza e di diligenza; egli, inoltre, cessa dall'incarico per:
 - a. scadenza dell'incarico;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
4. In caso di dimissioni presentate dal componente del NdV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
5. In caso di scadenza naturale, il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, che dovrà avvenire entro gg. 45 dalla data di scadenza dell'incarico.
6. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Attribuzioni

1. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. elabora la proposta di aggiornamento del sistema di valutazione delle performance;
 - b. propone ai sindaci dei comuni costituenti l'Unione, sulla base dei criteri stabiliti nel nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, la valutazione annuale dei titolari delle Posizioni Organizzative dei singoli comuni per l'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché, ove previsti dai singoli regolamenti comunali, i premi di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009;

- c. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità e dei controlli interni, evidenziando le eventuali criticità e relazionando annualmente al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti ove necessario ed opportuno;
- d. valida la Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse;
- e. garantisce la correttezza dei sistemi e dei processi di misurazione e valutazione, nonché del sistema premiale nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f. propone l'aggiornamento del sistema di graduazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
- g. coadiuva il Sindaco di ciascun comune nella valutazione annuale del Segretario comunale;
- h. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità;
- j. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k. assegna il premio annuale per l'innovazione, ove attribuibile;
- l. valida i risparmi documentati a consuntivo da destinare a premio di efficienza, ove attribuibili;
- m. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs. 150/2009 (ora ANAC) e dall'ANCI;
- n. cura annualmente, sulla base di appositi modelli forniti dall'ANAC, la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce ai Sindaci dei rispettivi comuni e al Presidente dell'Unione;
- o. svolge il controllo strategico e il controllo di gestione nei cinque comuni costituenti l'Unione;
- p. certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999;
- q. svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge;

Art. 5

Sede organizzativa e funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione ha sede presso l'ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. Il NdV definisce il programma dei propri lavori e il calendario delle proprie riunioni, fermo restando lo svolgimento di una riunione almeno semestralmente.
3. Fatto salvo quanto disciplinato dal comma 2, la convocazione del NdV può anche essere richiesta dal Presidente dell'Unione, dal Segretario dell'Unione e dai Segretari Comunali degli enti aderenti all'Unione.
4. Specifiche riunioni possono essere concordate con il Segretario dell'Unione per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

5. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i responsabili delle macrostrutture organizzative dell'Unione e dei comuni aderenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.

6. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio segreteria dell'Unione che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

Art. 6

Struttura tecnica di supporto al NdV

1. Per le esigenze di supporto organizzativo, di segreteria amministrativa, di comunicazione interna e di flusso informativo, il Nucleo si avvale del personale messo a disposizione dall'Unione.

2. Il Responsabile del Settore Amministrativo dell'Unione garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. L'individuazione del personale di cui al comma 1 verrà effettuata a cura del Responsabile del Settore Amministrativo tra le risorse umane assegnate al proprio Settore.

3. Il NdV per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale del supporto giuridico e metodologico del Segretario dell'Unione che lo collabora, ne coordina l'attività e garantisce il trade union con i comuni aderenti.

4. In occasione di definizioni e/o aggiornamenti di principi e criteri valutativi e di ogni altro atto avente carattere generale, opera alla presenza del Segretario dell'Unione e dei Segretari dei comuni aderenti.

5. In occasione di valutazioni e controlli sui singoli enti costituenti l'Unione, al fine di assicurare l'autonomia e la specificità di ciascun ente aderente, pur nella condivisione di principi e di logiche di valutazione comuni, si avvale del supporto dei Segretari comunali dei singoli comuni aderenti all'Unione.

Art. 7

Rapporti con il personale dell'Unione e dipendenti dei Comuni aderenti

1. Il personale dell'unione e i dipendenti comunali dei singoli enti aderenti sono tenuti a collaborare con il NdV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni, o quant'altro richiesto dal Nucleo stesso.

Art. 8

Accesso ai documenti amministrativi e relazioni sull'attività

1. Il NdV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti e informazioni inerenti la propria attività.
2. Il componente del NdV si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
3. Il Ndv riferisce, annualmente, al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti sui risultati dell'attività svolta ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa, rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell'organizzazione complessiva sia dell'Unione sia dei singoli comuni.

Art. 9

Disposizione finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle disposizioni contenute nel Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione dell'Unione approvato con deliberazione di C.D. n. 12 del 16.03.2011 ed ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.